

Esame delle modifiche in sede di conversione del D.L. liquidità (D.L. 8 aprile 2020, n. 23)

A cura di Salvatore Dammacco

Si evidenziano le modifiche più interessanti al D.L. 8 aprile 2020, n. 23, in occasione della sua conversione in L. 5 giugno 2020, n. 40 (Entrata in vigore il 7 giugno 2020). (Le modifiche sono evidenziate premettendo la parola “Modifica” e aggiungendo il segno di punteggiatura “:”, ovvero con termini adeguati).

Argomento	Disposizione	Art. D.L.
Sostegno alla liquidità delle imprese	<p>Capo I – Misure di accesso al credito per le imprese</p> <p>-----</p> <p>La SACE amplia le garanzie per richieste di finanziamento, oltre che alle imprese, ai lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita IVA, anche alle associazioni professionali e alle società tra professionisti.</p> <p>Le garanzie sono rilasciate alle seguenti condizioni:</p> <p>a) la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 36 mesi (Modifica: prima era fissato per 24 mesi);</p> <p>b) al 31 dicembre 2019, l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà e, alla data del 29 febbraio 2020, non era annotata tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario (modifica: con accertamento a cura del soggetto finanziatore);</p> <p>b-bis) [Modifica: inserimento lett. b-bis)] nella definizione del rapporto tra debito e patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni dall'impresa, che non può essere superiore a 7,5 [n. 1), lett. e), punto 18), dell'art. 2 del regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014], e che costituisce un parametro indispensabile per la definizione di “impresa in difficoltà”, sono compresi nel calcolo del patrimonio i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche (Art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001,</p>	<p>1</p>

	<p>n. 165, per somministrazione, forniture e appalti); Omissis.</p> <p>i) [Modifica: inserimento lett. i)] l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno che, analogamente ad ogni altra impresa con sede in Italia che appartenga al medesimo gruppo cui la prima appartiene, comprese quelle soggette alla direzione e al coordinamento da parte della medesima, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso dell'anno 2020. Nel caso le suddette imprese abbiano già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta del finanziamento, l'impegno è assunto dall'impresa per i dodici mesi successivi alla data della richiesta; Omissis.</p> <p>n) il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, (Modifica: canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda) investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria, (Modifica: e le medesime imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni);</p> <p>n-bis) [Modifica: inserimento lett. n-bis)] il finanziamento di cui alla lett. n) deve essere altresì destinato, in misura non superiore al 20% dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale ovvero dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020, per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile in conseguenza della diffusione dell'epidemia o delle misure dirette alla prevenzione e al contenimento della stessa, a condizione che l'impossibilità oggettiva del rimborso sia attestata dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria (Art. 47, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).</p>	
<p>Dichiarazione sostitutiva per le richieste di nuovi finanziamenti (Modifica: articolo aggiunto)</p>	<p>Le richieste di nuovi finanziamenti effettuati devono essere integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Art. 47, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), con la quale il titolare o il legale rappresentante dell'impresa richiedente, sotto la propria responsabilità, deve rilasciare la seguente dichiarazione:</p>	<p>1-bis</p>

- a) che l'attività d'impresa è stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima emergenza e che prima di tale emergenza sussisteva una situazione di continuità aziendale;
- b) che i dati aziendali forniti su richiesta dell'intermediario finanziario sono veritieri e completi;
- c) che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. n), il finanziamento coperto dalla garanzia è richiesto per sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che sono localizzati in Italia;
- d) che è consapevole che i finanziamenti saranno accreditati esclusivamente sul conto corrente dedicato i cui dati sono contestualmente indicati;
- e) che il titolare o il legale rappresentante istante nonché i soggetti indicati all'art. 85, commi 1 (La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto) e 2 (La documentazione antimafia, se non si tratta di imprese individuali, è modulata in funzione della figura giuridica dell'ente interessata), del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle condizioni ostative previste dall'art. 67 (Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione antimafia);
- f) che nei confronti del titolare o del legale rappresentante non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi e sull'IVA nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'art. 12, comma 2, del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (cioè l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni).

Omissis.

Fermi restando gli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa antiriciclaggio, per la verifica degli elementi attestati dalla suddetta dichiarazione sostitutiva *“il soggetto che eroga il finanziamento non è tenuto a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato”*.

	<p>Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle dichiarazioni sostitutive allegare alle richieste di finanziamento e di garanzia effettuate ai sensi dell'art. 13. Infine, le presenti disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche ai soggetti che svolgono, anche in forma associata, un'attività professionale autonoma.</p>	
<p>Semplificazione delle procedure di liquidazione degli aiuti alla pesca (Modifica: articolo aggiunto)</p>	<p>Per assicurare liquidità alle imprese della pesca e dell'acquacoltura colpite dall'emergenza epidemiologica:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ entro 15 giorni dal 7 giugno 2020 (dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto), per gli anni 2017 e 2018; ➤ entro 90 giorni dalla medesima data, per l'anno 2019; sono completate le procedure di erogazione degli aiuti [Art. 33, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014], per le giornate di arresto temporaneo obbligatorio dell'attività. <p>Omissis.</p> <p>Inoltre, entro 60 giorni dalla data di presentazione delle domande le procedure di erogazione delle indennità per le giornate di sospensione delle attività di pesca a causa dell'emergenza epidemiologica per l'annualità 2020, sono concluse.</p>	1-ter
<p>Misure per il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese</p>	<p>L'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) fu trasformato, con decorrenza 1° gennaio 2004, in SPA con la denominazione di SACE S.p.A.</p> <p>Con la modifica apportata dalla legge in esame, alla SACE SPA, vengono specificati i settori strategici per l'Italia: la filiera agricola nazionale, i settori del turismo e dell'agroalimentare italiano, il settore tessile, della moda e degli accessori, lo sviluppo di piattaforme per la vendita on line dei prodotti del made in Italy, le camere di commercio italiane all'estero, le fiere, i congressi e gli eventi, anche digitali, rivolti a sostenere lo sviluppo dei mercati, la formazione e il made in Italy nei settori dello sport, della cultura, dell'arte, della cinematografia, della musica, della moda, del design e dell'agroalimentare.</p> <p>Inoltre, per sostenere e rilanciare l'economia, la SACE SPA è abilitata a rilasciare, a condizioni di mercato, garanzie sotto qualsiasi forma, ivi incluse controgaranzie verso i confidi, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia. È accordata di diritto, per detti impegni</p>	2

	assunti, la garanzia dello Stato a prima richiesta a favore di SACE SPA. Non è consentito il ricorso diretto dei soggetti finanziatori alla garanzia dello Stato.	
Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato	<p>Capo II – Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza Covid-19</p> <p>-----</p> <p>Per semplificare le tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici (Artt. 117, 125-bis, 126-quinquies e 126-quinquiesdecies, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385), durante lo stato di emergenza (dal 31 gennaio al 31 luglio 2020, giusta delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020) è sufficiente inviare il consenso mediante e-mail non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che il predetto consenso (Modifica:):</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ sia accompagnato da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente; ➤ faccia ad un contratto identificabile in modo certo e sia conservata insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. 	4
Inserimento di nuove attività nella lista di cui all'art. 1, comma 53, della L. 6 novembre 2012, n. 190 (Modifica: articolo aggiunto)	<p>L'art. 1, comma 53, della L. 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), è così modificato:</p> <p><i>“Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a) e b) abrogati;</i> <i>c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;</i> <i>d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;</i> <i>e) noli a freddo di macchinari;</i> <i>f) fornitura di ferro lavorato;</i> <i>g) noli a caldo;</i> <i>h) autotrasporti per conto di terzi;</i> <i>i) guardiania dei cantieri;</i> <i>i-bis) servizi funerari e cimiteriali;</i> <i>i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering;</i> <i>i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti”.</i> 	4-bis

Obiettivi annuali di gestione di pneumatici fuori uso (Modifica: articolo aggiunto)	A seguito dell'emergenza epidemiologica, alla luce della situazione emergenziale derivante dalla pandemia, gli obiettivi di gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso su base annuale (Art. 228, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), pari a quelli immessi nel mercato e destinati alla vendita nell'anno precedente, sono parametrati, solo per l'anno in corso, al biennio 2020-2021; pertanto, la verifica delle quantità di pneumatici fuori uso gestite dai soggetti obbligati è eseguita calcolando gli pneumatici immessi sul mercato e destinati alla vendita nel biennio 2019-2020.	4-ter
Disposizioni per il sostegno dei settori alberghiero e termale (Modifica: articolo aggiunto)	Per sostenere i settori alberghiero e termale, i soggetti indicati nell'art. 73, comma 1, lett. a) [le SPA, le SAPA, le SRL, le società cooperative, le società di mutua assicurazione, le società europee e le società cooperative europee residenti nel territorio dello Stato] e b) [gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali], del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che esercitano l'attività commerciale nei settori alberghiero e termale e che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono, anche in deroga all'art. 2426 c.c. e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni [Sezione II, del capo I, della L. 21 novembre 2000, n. 342 (Rivalutazione dei beni delle imprese)], ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019. La rivalutazione: <ul style="list-style-type: none"> ➤ non comporta il pagamento di alcuna imposta; ➤ deve essere eseguita in uno o in entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019; ➤ deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea; ➤ deve essere annotata nel relativo inventario, oltre che commentata nella nota integrativa. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni effettuate: <ul style="list-style-type: none"> ➤ deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva denominata facendo riferimento alla legge e al comma 6-bis in esame, con esclusione di ogni differente uso; 	6-bis

- può essere affrancato, anche parzialmente, applicando un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di eventuali addizionali in ragione del 10%. Per il versamento, si devono seguire le modalità indicate all'art. 1, comma 701, della L. 27 dicembre 2019, n. 160.

L'eventuale cessione a titolo oneroso, assegnazione al socio o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella d'inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio è stata effettuata la rivalutazione (in sostanza la cessione, ecc. effettuata dopo il terzo esercizio successivo alla rivalutazione, consente di calcolare la plusvalenza o la minusvalenza con riferimento al costo rivalutato), la plusvalenza o la minusvalenza è determinata con riferimento al costo del bene prima della rivalutazione.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 11, 13, 14 e 15 della L. 21 novembre 2000, n. 342, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478, dell'art. 1, della L. 30 dicembre 2004, n. 311.

Qualora i soggetti in argomento abbiano esercitato la facoltà di cui all'art. 1, commi 696 e seguenti, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 (che già prevedeva la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni), gli effetti della rivalutazione e dell'eventuale affrancamento del saldo attivo, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, si producono a decorrere dall'ultimo bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020.

Soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali:

Le disposizioni dell'art. 14, comma 1 (Riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti in bilancio), della L. 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie (Art. 85, comma 3-bis, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). Per detti soggetti, deve essere costituita una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali, che può essere affrancata con il pagamento di un'imposta

	sostitutiva del 10%, come anticipato per i soggetti che redigono il bilancio non adottando i principi contabili internazionali.	
Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio	La modifica attiene alla facoltà per le società cooperative che applicano l'art. 2540 c.c. (L'atto costitutivo delle società cooperative può prevedere lo svolgimento di assemblee separate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di soci. Lo svolgimento di assemblee separate deve essere previsto quando la società cooperativa ha più di tremila soci e svolge la propria attività in più province ovvero se ha più di cinquecento soci e si realizzano più gestioni mutualistiche.) di convocare l'assemblea generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020, aggiungendo la predetta disposizione all'art. 106, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27.	7
Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione	<p>Sono sostituiti il 1° comma che dispone la proroga di sei mesi dei termini di adempimento dei concordati preventivi, degli accordi di ristrutturazione, degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore omologati aventi scadenza in data successiva al 23 febbraio 2020.</p> <p>Inoltre, sono aggiunti i commi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 5-bis. Il debitore che, entro la data del 31 dicembre 2021, ha ottenuto la concessione dei termini di cui all'art. 161, comma 6 (L'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano.....), o all'art. 182-bis, comma 7 (Accordi di ristrutturazione dei debiti), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, può, entro i suddetti termini, depositare un atto di rinuncia alla procedura, dichiarando di avere predisposto un piano di risanamento (Art. 67, comma 3, lett. d), dello stesso R.D. n. 267/1942) pubblicato nel registro delle imprese, e depositando la documentazione relativa alla pubblicazione medesima. Il tribunale, dopo aver accertato la completezza e la regolarità della documentazione, dichiara l'improcedibilità del ricorso (Art. 161, comma 6, o dell'art. 182-bis, comma 7, del R.D. n. 267/1942). ➤ 5-ter. Le disposizioni dell'art. 161, comma 10 (Fermo restando quanto disposto dall'art. 22, comma 1, quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento il termine di cui al sesto comma del presente articolo è di 	9

	<p>sessanta giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni), del R.D. n. 267/1942, non si applicano ai ricorsi presentati ai sensi dell'art. 161, comma 6, del medesimo R.D. n. 267/1942, se depositati entro il 31 dicembre 2020.</p>	
<p>Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza.</p>	<p>I ricorsi riguardanti gli artt. 15 (Procedimento per la dichiarazione di fallimento) e 195 (Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, nonché 3 (Accertamento dello stato di insolvenza), del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono improcedibili. Fatta questa premessa, la modifica è intervenuta – nel comma2 – nel senso che è stato disposto che le predette disposizioni non si applicano:</p> <p>a) al ricorso presentato dall'imprenditore in proprio, quando l'insolvenza non è conseguenza dell'epidemia di Covid-19;</p> <p>b) all'istanza di fallimento da chiunque formulata, in base agli artt. 162, comma 2 (Inammissibilità della proposta: Il Tribunale può concedere al debitore un termine non superiore a 15 giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti), 173, comma 2 (Revoca dell'ammissione al concordato e dichiarazione del fallimento nel corso della procedura: All'esito del procedimento, che si svolge nelle forme di cui all'art., il tribunale provvede con decreto e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli artt. 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore.....) e comma 3 (Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche se il debitore durante la procedura di concordato compie atti non autorizzati a norma dell'art. 167 o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato), e 180, comma 7 (Il tribunale, se respinge il concordato, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli artt. 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore, con separata sentenza, emessa contestualmente al decreto), del R.D. n. 267/1942;</p> <p>c) alla richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima è fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui all'art. 15, comma 8 (Il tribunale, ad istanza di parte, può emettere i provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o</p>	<p>10</p>

	<p>dell'impresa oggetto del provvedimento, che hanno efficacia limitata alla durata del procedimento e vengono confermati o revocati dalla sentenza che dichiara il fallimento, ovvero revocati con il decreto che rigetta l'istanza), del R.D. n. 267/1942, o quando la richiesta è presentata in base all'art. 7, n. 1) (Il pubblico ministero presenta la richiesta di cui all'art. 6, comma 1, quando l'insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore;), del medesimo R.D. n. 267/1942. Infine, quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 fa seguito, entro il 30 settembre 2020, la dichiarazione di fallimento, il periodo 9 marzo – 30 giugno 2020 non viene computato nei termini di cui agli artt. 10, 64, 65, 67, commi 1 e 2, 69-bis e 147, R.D. n. 267/1942.</p>	
<p>Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito</p>	<p>La modifica riguarda l'arco di tempo durante il quale vige la sospensione dei termini per il pagamento di vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito, e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, emessi prima del 9 aprile 2020 (data di entrata in vigore del D.L. in esame. Con la conversione in legge del D.L. in esame, l'arco di tempo è ampliato al periodo dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2020 (in precedenza, il periodo partiva dal 9 marzo 2020 e si concludeva il 30 aprile 2020). La sospensione operava ed opera tuttora con riferimento, in particolare, a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i termini per la presentazione al pagamento; b) i termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti; c) i termini previsti all'art. 9, comma 2, lett. a) e b), della L. 15 dicembre 1990, n. 386, nonché all'art. 9-bis, comma 2, della stessa L. n. 386/1990; d) il termine per il pagamento tardivo dell'assegno previsto dall'art. 8, comma 1, della stessa L. n. 386/1990. <p>Altra modifica effettuata: I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino al 31 agosto 2020 (il precedente periodo era dal 9 marzo al 9 aprile 2020) non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle camere di commercio,</p>	<p>11</p>

	<p>industria, artigianato e agricoltura. Qualora i protesti ecc. siano stati già pubblicati, le camere di commercio provvedono d'ufficio alla loro cancellazione. Sempre con riferimento al nuovo periodo di tempo, sono sospese le informative al prefetto di cui all'art. 8-bis, commi 1 e 2 (se viene levato il protesto o effettuata la constatazione equivalente, il pubblico ufficiale trasmette il rapporto di accertamento della violazione al prefetto), della L. 15 dicembre 1990, n. 386, e le iscrizioni nell'archivio informatizzato di cui all'art. 10-bis (Archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari, istituito presso la Banca d'Italia), della medesima L. n. 386/1990, che, nel caso siano state già effettuate, sono cancellate.</p>	
<p>Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini"</p>	<p>Detto articolo è stato così modificato, aggiungendo i seguenti commi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 1-bis, con il quale è stato esteso il Fondo in parola agli imprenditori individuali e ai piccoli imprenditori, oltre che ai liberi professionisti, mediante la rettifica dell'art. 54, comma 1, lett. a), del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27. ➤ 2-bis, con il quale, a partire dal 28 marzo 2020 e sino al 31 dicembre 2020, a fronte delle domande di sospensione dei mutui pervenute alla banca, questa, dopo aver verificato la completezza e la regolarità formale, avvia la sospensione dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda. Il gestore del Fondo, ricevuta dalla banca la domanda di sospensione, accerta la sussistenza dei presupposti e comunica alla banca, entro venti giorni, l'esito dell'istruttoria. Decorso inutilmente tale termine, la domanda si ritiene comunque accolta. In caso di esito negativo dell'istruttoria comunicato dal gestore, la banca può riavviare l'ammortamento del mutuo a partire dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda. ➤ 2-ter, con il quale l'ammissione ai benefici del Fondo è estesa alle quote di mutuo relative alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e alle relative pertinenze dei soci assegnatari che si trovino in determinate condizioni [Art. 54, comma 1, lett. a-bis), del D.L. n. 18/2020]; ➤ 2-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e 	<p>12</p>

	<p>delle finanze, da emanare entro 30 giorni dal 7 giugno 2020 (data di entrata in vigore della presente L. n. 40/2020), sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 2-ter e, in particolare, quelle relative all'individuazione della quota di mutuo da sospendere.</p>	
<p>Rimborso alle imprese per mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali internazionali (Modifica: articolo aggiunto)</p>	<p>Si precisa che il credito d'imposta, previsto per la partecipazione di PMI a fiere internazionali per i periodi d'imposta 2019 e 2020, in ragione del 30% delle spese (Art. 49, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito nella L. 28 giugno 2019, n. 58), spetta, per l'anno 2020, anche per le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero che siano state disdette in ragione dell'emergenza epidemiologica in atto.</p>	12-bis
<p>Disposizioni in materia di beni di impresa (Modifica: articolo aggiunto)</p>	<p>Si consente che la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni, prevista dall'art. 1, commi 696 e segg., della L. 27 dicembre 2019, n. 160, possa essere effettuata nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021; soltanto per i beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio in base all'art. 14 della L. 21 novembre 2000, n. 342, si considerano riconosciuti, rispettivamente, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° dicembre 2022, del 1° dicembre 2023 o del 1° dicembre 2024.</p>	12-ter
<p>Detraibilità dell'IVA sugli acquisti dei beni oggetto di erogazioni liberali (Modifica: articolo aggiunto)</p>	<p>A tale scopo, è modificato l'art. 66, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27, aggiungendovi il comma</p> <p><i>“3-bis. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, gli acquisti dei beni ceduti a titolo di erogazione liberale in natura ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo si considerano effettuati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione ai fini della detrazione di cui all'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633”.</i></p>	12-quater
<p>Fondo centrale di garanzia PMI</p>	<p>A detto Fondo [Art. 2, comma 100, lett. a), della L. 23 dicembre 1996, n. 662] che, fino al 31 dicembre 2020, opera con garanzia a titolo gratuito, per l'importo massimo garantito per singola impresa sino a € 5 milioni, si accede anche dalle imprese che hanno almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto detenuto direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure, congiuntamente, da più enti</p>	13

pubblici.

Altre modifiche sono dettate per le operazioni finanziarie.

In particolare:

- **(lett. i)** per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico - alberghiero, compreso il settore termale, e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a € 500.000,00, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
- **(lett. m-bis)** per i finanziamenti concessi fino al 7 giugno 2020 (data di entrata in vigore della presente legge) da banche, intermediari finanziari, ecc. in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, di associazioni professionali e di società tra professionisti nonché di agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza epidemiologica, i soggetti beneficiari possono chiedere, con riguardo all'importo finanziato e alla durata, l'adeguamento del finanziamento alle nuove condizioni introdotte dalla legge in esame, di conversione del D.L.;
- **(lett. n-bis)** per rafforzare il supporto all'emergenza epidemiologica offerto dalle cooperative e dai confidi (Art. 13, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326), previa autorizzazione della Commissione europea, ai confidi (Art. 3, D.M. 3 gennaio 2017), è data facoltà di imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi pubblici, con esclusione di quelli derivanti dalle attribuzioni annuali di cui L. 7 marzo 1996, n. 108, esistenti alla data del 31 dicembre 2019. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio netto, anche ai fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono

	<p>computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa deliberazione, che può essere assunta entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio, è di competenza dell'assemblea ordinaria;</p> <p>➤ (lett. p-bis) per i finanziamenti di importo superiore a € 25.000, la garanzia è rilasciata con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a 24 mesi.</p>	
Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura (Modifica: articolo aggiunto)	Per l'anno 2020, in acconto sul saldo di fine esercizio, è riassegnato al Fondo in parola (Art. 15, della L. 7 marzo 1996, n. 108) il 20% dell'attivo di esercizio del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura.	13-bis
Microcredito (Modifica: articolo aggiunto)	I confidi (Art. 112, del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385) possono detenere partecipazioni nei soggetti di cui all'art. 111 (Soggetti, iscritti in un apposito elenco, che possono concedere finanziamenti a persone fisiche o società di persone o società a responsabilità limitata semplificata di cui all'art. 2463-bis c.c. o associazioni o società cooperative, per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa,).	13-ter
Proroga del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura (Modifica: articolo aggiunto)	E' prorogato nuovamente (La prima proroga al 31 dicembre 2020 era stata approvata dall'art. 1, comma 517, della L. 27 dicembre 2019, n. 160), ora al 31 dicembre 2021, il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, per permettere la continuità delle azioni previste dallo strumento programmatico nazionale del settore ittico nel periodo di emergenza da Covid-19 (Art. 2, comma 5-decies, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito nella L. 26 febbraio 2011, n. 10).	14-bis
Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune in servizio pubblico (Modifica: articolo aggiunto)	In presenza di una dettagliata relazione sui controlli effettuati, sui provvedimenti adottati e a seguito delle verifiche e delle prove eseguite, contenente l'attestazione, a cura del direttore o del responsabile dell'esercizio, della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico, le scadenze delle revisioni generali e speciali quinquennali, nonché quelle relative agli scorrimenti e alle sostituzioni delle funi e al rifacimento dei loro attacchi di estremità sono prorogate di dodici mesi. L'indicata relazione è trasmessa, prima delle suddette scadenze, all'Autorità di	14-ter

	<p>sorveglianza.</p> <p>Pertanto, per l'anno 2020, non è obbligatoria la partecipazione dell'Autorità di sorveglianza alle verifiche e alle prove periodiche da effettuare da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio o dell'assistente tecnico.</p> <p>Le scadenze fissate in ordine ai termini di inizio e di conclusione delle opere di realizzazione di impianti a fune, per le quali è già stata rilasciata l'approvazione dei progetti, sono prorogate di 12 mesi.</p> <p>Segue, entro due mesi dal 7 giugno 2020 (data di entrata in vigore della presente legge di conversione), apposito regolamento di attuazione adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.</p> <p>Infine è abrogato l'art. 62-bis (Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune, ascensori e scale mobili in servizio pubblico e agli impianti di sollevamento di persone o cose in servizio privato), del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27.</p>	
<p>Modifiche all'art. 4-bis, comma 3, del D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito nella L. 18 novembre 2019, n. 133.</p>	<p>Capo III – Disposizioni urgenti in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica</p> <p>-----</p> <p>Lo stesso comma 3 è sostituito dai seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ comma 3: l'acquisto a qualsiasi titolo di partecipazioni in società che detengono beni e rapporti nei settori di rilevanza strategica (Art. 4, paragrafo 1, lettere a), b), c) d) ed e), del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019), sino alla data di entrata in vigore del primo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (Art. 2, comma 1-ter, del D.L. 15 marzo 2012, n. 21, convertito nella L. 11 maggio 2012, n. 56), è soggetto a notifica entro 10 giorni, da parte dell'acquirente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, unitamente ad ogni informazione utile alla descrizione generale del progetto di acquisizione, dell'acquirente e del suo ambito di operatività. E' precisato che si intendono compresi nel settore finanziario i settori creditizio e 	<p>15</p>

assicurativo, e, nel settore sanitario, la produzione, l'importazione e la distribuzione all'ingrosso di dispositivi medicali, medico-chirurgici e di protezione individuale.

➤ **comma 3-bis:** fino al 31 dicembre 2020:

a) sono soggetti all'obbligo di notifica di cui sopra, anche le delibere, gli atti o le operazioni, adottati da un'impresa che detiene beni e rapporti nei settori di cui all'anzidetto art. 4, del regolamento (UE) 2019/452, precisando, anche in questo caso, che si intendono compresi nel settore finanziario i settori creditizio e assicurativo, nonché le delibere, gli atti o le operazioni individuati con D.P.C.M. di cui al citato art. 2, comma 1-ter, del D.L. n. 21/2012, che determinino modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità di detti atti o il cambiamento della loro destinazione;

b) sono soggetti all'obbligo di notifica di cui sopra, in relazione ai beni e ai rapporti di cui all'art. 2, comma 1, del ridetto D.L. n. 21/2012 (le reti e gli impianti, ivi compresi quelli necessari ad assicurare l'approvvigionamento minimo e l'operatività dei servizi pubblici essenziali, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, nonché la tipologia di atti od operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo), nonché ai beni e rapporti nei settori indicati alla precedente lett. a), ovvero individuati con D.P.C.M. di cui al citato art. 2, comma 1-ter, del D.L. n. 21/2012, anche gli acquisti a qualsiasi titolo di partecipazioni, da parte di soggetti esteri, anche appartenenti all'Unione europea, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'art. 2359 c.c. e del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti

	<p>esteri non appartenenti all'Unione europea, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10%, tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute, quando valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore a € 1 milione di euro, e sono altresì notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15%, 20%, 25% e 50% del capitale;</p> <p>c) la disposizione di cui all'art. 2, comma 6, lett. a), del D.L. n. 21/2012, si applica anche quando il controllo ivi previsto sia esercitato da un'amministrazione pubblica di uno Stato membro dell'Unione europea.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ comma 3-ter: Si applicano le disposizioni dell'art. 2, comma 6, lett. a), del D.L. n. 21/2012, come modificato dal presente articolo. ➤ comma 3-quater: Le predette disposizioni, aventi vigenza fino al 31 dicembre 2020, si applicano nei confronti di delibere, atti o operazioni, nonché di acquisti di partecipazioni, rilevanti ai fini degli obblighi di notifica, per i quali tale obbligo sia sorto nel predetto arco temporale, ancorché la notifica sia intervenuta successivamente o sia stata omessa. 	
<p>Modifiche al D.L. 15 marzo 2012, n. 21, convertito nella L. 11 maggio 2012, n. 56</p>	<p>Varie modifiche, non solo di facciata, sono apportate al detto D.L. n. 21/2012 (Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni).</p>	<p>16</p>
<p>Modifiche all'art. 120 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58</p>	<p>Trattasi degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti. Al comma 4-bis, dell'anzidetto art. 120 (Secondo il quale, in occasione dell'acquisto di una partecipazione in emittenti quotati pari o superiore alle soglie del 10%, 20% e 25% del relativo capitale, il soggetto che effettua le comunicazioni deve dichiarare gli obiettivi che ha intenzione di perseguire nel corso dei sei mesi successivi.), è aggiunta la disposizione in base alla quale, la CONSOB può, con provvedimento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di tempo, in aggiunta alle predette soglie</p>	<p>17</p>

	<p>una soglia del 5% per società ad azionariato particolarmente diffuso.</p> <p>Infine, si evidenzia che, fino al 31 dicembre 2020, per i settori agroalimentare e siderurgico, le disposizioni dell'art. 120, oggetto di modifica, e degli artt. 15 e 16 della legge in esame si applicano anche per perseguire l'ulteriore finalità della tutela del mantenimento dei livelli occupazionali e della produttività nel territorio nazionale.</p>	
<p>Sospensione di versamenti tributari e contributivi</p>	<p>Capo IV – Misure fiscali e contabili</p> <p>-----</p> <p>E' inserito il comma 8-bis, con riferimento al settore dei giochi. La nuova disposizione proroga i termini di pagamento all'Erario del PREU [Prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) e b), del R.D. 18 giugno 1931, n. 773] e del relativo canone concessorio, in scadenza entro il 30 agosto 2020, al 22 settembre 2020. Le somme dovute in proroga possono essere rateizzate in rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali (a partire dall'1 gennaio 2020, giusta D.M. Economia e Finanze, il tasso è dello 0,05% annuo) calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 22 settembre 2020 e le successive entro l'ultimo giorno del mese; l'ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020.</p> <p>Si ricorda che i versamenti di cui al presente articolo, in particolare dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. In seguito, l'art. 126, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ha nuovamente prorogato, al 16 settembre 2020, i predetti versamenti, in presenza di talune condizioni.</p>	18
<p>Sospensione del versamento dei canoni per l'uso di beni immobili appartenenti allo Stato (Modifica: articolo aggiunto)</p>	<p>Per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica, nonché i livelli occupazionali, è sospeso, per il periodo dal 1° marzo 2020 al 31 luglio 2020, il pagamento dei canoni di beni immobili appartenenti allo Stato, dovuti in regime di concessione o di locazione (Si veda il regolamento di cui al D.P.R. 13 settembre 2005, n. 296). Al pagamento dei predetti canoni sospesi, che possono essere effettuati entro il 31 ottobre</p>	18-bis

	2020, anche mediante rateazione, senza applicazione di interessi, si provvede secondo le modalità stabilite dall'autorità concedente.	
Assistenza fiscale a distanza	Il presente articolo contenente disposizioni per semplificare i rapporti tra i contribuenti e i Caf è stato soppresso in sede di conversione del D.L. in legge.	25
Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti (Modifica: articolo aggiunto)	I farmaci di cui all'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. 18 settembre 2001, n. 347, convertito nella L. 16 novembre 2001, n. 405 (Particolari modalità di erogazione di medicinali agli assistiti), erogati in regime di distribuzione diretta da parte delle strutture pubbliche, possono essere distribuiti agli assistiti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale (S.S.N.), in regime di distribuzione per conto, dalle farmacie convenzionate con il S.S.N. con le modalità e alle condizioni stabilite dagli accordi regionali stipulati ai sensi di quanto previsto dall'anticipata lett. a) [a) stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente anche presso le farmacie predette con le medesime modalità previste per la distribuzione attraverso le strutture aziendali del Servizio sanitario nazionale, da definirsi in sede di convenzione regionale] e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.	27-bis
Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da Covid-19 (Modifica: articolo aggiunto)	L'obiettivo è di restringere la responsabilità del datore di lavoro, in tema di rischio di contagio da Covid-19, con la conseguenza che i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'art. 2087 c.c. (L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro) "mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di	29-bis

	settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.	
Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro	E' stato abrogato dall'art. 125, comma 5, D.L. 19 maggio 2020, n. 34.	30
Norme in materia di rifiuti sanitari (Modifica: articolo aggiunto)	I rifiuti sanitari a solo rischio infettivo, assoggettati a procedimento di sterilizzazione [Art. 2, comma 1, lett. m), del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254], presso le strutture sanitarie pubbliche e private, fino a 30 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, sono assoggettati al regime giuridico dei rifiuti urbani [Art. 7, comma 2, del D.P.R. n. 254/2003].	30-bis
Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza Covid-19	E' stato abrogato dall'art. 4, comma 6, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34.	32
Divieto di cumulo pensioni e redditi	Detto divieto era presente ai fini del riconoscimento del reddito di ultima istanza (Art. 44, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18). L'articolo è stato abrogato dall'art. 78, comma 3, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34.	34
Termini dei procedimenti amministrativi	Capo V – Disposizioni in materia di termini processuali e procedurali ----- In sede di conversione in legge, questo articolo non è stato variato. E' utile ricordare che, in merito al periodo di sospensione dei termini dei procedimenti innanzi al Garante per la protezione dei dati personali, occorre fare riferimento al Provvedimento 30 aprile 2020, n. 80.	37

Disposizioni in materia di lavoro	<p>Capo VI – Disposizioni in materia di salute e di lavoro</p> <p>-----</p> <p>E' stato inserito il comma 4-bis. Entro 60 giorni dal 7 giugno 2020 (Data di entrata in vigore della presente legge di conversione del D.L. n. 23/2020), con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione, da parte dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate al sostegno di aziende agricole per la ristrutturazione di mutui in essere, per la copertura di spese di gestione o per investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. I mutui sono concessi nel limite massimo di € 200.000, per la durata massima di 15 anni comprensiva del periodo di preammortamento. Costituiscono titoli preferenziali per l'erogazione dei mutui l'avere costituito l'azienda nel biennio 2019-2020, la dimensione della superficie utile agricola e la produzione di prodotti agroalimentari tipici, sotto qualsiasi forma tutelati.</p>	<p>41</p>
--	--	-----------

Salvatore Dammacco

Martedì 16 giugno 2020